

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 67 - 18533 / 2011
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto solare fotovoltaico non integrato*, da ubicarsi nel comune di Rondissone.

Impresa: **Artepura s.r.l. - "lotto H" -**

Codice Impresa: **020763**

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- L'Impresa **Artepura s.r.l.** con sede legale in Torino, V. Cibrario n.1, P. IVA 09972950019, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 10 marzo 2011 (ns. prot. n. 254102 del 21/03/2011), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio dell'*impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica, con potenza di picco pari a circa 546 kW* denominato "**lotto H**", da ubicarsi nel comune di Rondissone, tra Strada Bandata s.n.c. e Via Carpi senza n.c.- Catasto Foglio n. 4, mappali n. 115-116-108-107-102-81-94-205-101-98-97-96-197-198 e Foglio n. 7, mappali n. 421-422-423;
- La Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 261374 del 23/03/2011, l'istruttoria per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione in oggetto, indicando apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e convocando la riunione per il giorno 08/04/2011;
- Il Servizio di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino ha fornito in data 21/03/2011 (prot. prov. 253902/LB6 del 21/03/2011) parere di non asseggibilità dell'impianto alla procedura di verifica di cui alla L.R. 40/98;
- L'Impresa **Artepura s.r.l.** ha presentato brevi manu, in sede di Conferenza dei Servizi, piano delle misure di mitigazione a verde, nonché planimetrie della connessione alla rete elettrica.

Considerato che:

- L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- Il sito di localizzazione dell'impianto in oggetto non è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Il sito di localizzazione dell'impianto in oggetto non risulta inidoneo ai sensi della D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010;
- Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Acquisito:

- Il parere del Servizio di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino, fornito in data 21/03/2011 (prot. prov. 253902/LB6);
- Il parere del Comune di Rondissone in sede di Conferenza dei Servizi;
- Il permesso di costruire n. 1/2011, rilasciato dal Comune di Rondissone in data 03/01/2011 a seguito dell'istanza presentata in data 13/12/2010;
- Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della connessione alla rete elettrica ex d.lgs. 259/03 (ns. prot. n. 406948 del 10/05/2011).

Visto:

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili", pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- La Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- La L.R. 7 ottobre 2002 n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- La L.R. 1 dicembre 2008 n. 32: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";
- La D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010, "Individuazione delle aree e dei siti non idonei";
- Il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- La L. 7 agosto 1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000 n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 l'impresa **Artepura s.r.l.** alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto sito nel comune di Rondissone denominato "**lotto H**", di cui all'*Allegato A*, composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell'*Allegato A*;
- 3) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, così come stabilito ex Linee Guida ministeriali, emanate con D.M.del 10/09/2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a favore della Provincia, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

EVIDENZIA CHE

La presente autorizzazione:

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- decade, previa diffida e assegnazione del termine per contro dedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
- comprende tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominati previsti dalle singole norme e resi dalle autorità intervenute in Conferenza dei Servizi;
- non prevede alcuna scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
- perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dall'impresa;
- ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 15.3 del D.M 10/09/2010, costituisce, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico: l'impianto può essere ubicato in zona classificata agricola dai

vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico;

- deve essere conservata in copia conforme in stabilimento, unitamente alla relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti al controllo;
- ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Provincia.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Rondissone, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e all'A.S.L. TO4 per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.


INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20/05/2011

Il Dirigente del Servizio
Dot. Francesco Pavone



ALLEGATO A	SCHEDA DESCRITTIVA
Artepura s.r.l.	CODICE IMPRESA: 020763

<i>Impresa</i>	Artepura s.r.l.
<i>Partita IVA</i>	09972950019
<i>Sede Legale</i>	Torino – Via Cibrario n. 1
<i>Attività dell'Impresa</i>	Installazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
<i>Ubicazione impianto</i>	Rondissone, tra Strada Bandata s.n.c. e Via Carpi s.n.c.- Catasto Foglio n. 4, mappali n. 115-116-108-107-102-81-94-205-101-98-97-96-197-198 e Foglio n. 7, mappali n. 421-422-423
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante conversione fotovoltaica denominato "LOTTO H"

L'area interessata dall'intervento è un'area pianeggiante a vocazione agricolo-industriale, situata a circa 1,35 km dal Comune di Rondissone, la superficie interessata dall'impianto è pari a 12.444 mq.

L'impianto è costituito da:

Campo fotovoltaico con potenza di picco complessiva di 546 kW

- 2373 moduli fotovoltaici per una superficie totale di 9.876 mq circa, suddivisi in 2 subcampi: uno da 1176 moduli e l'altro da 1197 moduli
- n. 2 inverter (uno per ogni sottocampo)
- Produzione energia elettrica attesa: 652 MWh/a circa
- Strutture di supporto in acciaio zincato ancorate al suolo mediante inserti elicoidali con inclinazione di 25° rispetto all'orizzontale
- Altezza massima dei pannelli: 3,3 m max. – 1,20 m min

Cabine elettriche

- n. 2 cabine inverter (dimensione max. in pianta m 2,5 x 7, altezza m 2,6 circa)
- n. 1 per consegna alla rete (dimensione max. in pianta m 2,5 x 7 m, altezza m 2,6 circa)

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda.

ALLEGATO A	PRESCRIZIONI
Artepura s.r.l.	CODICE IMPRESA: 020763

Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni volte a tutelare le componenti ambientali (con particolare riferimento alle acque superficiali, sotterranee e suolo) dall'inquinamento da parte dei reflui originati dalle attività di cantiere, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Mitigazione ambientale

➤ suolo

1. Per ridurre i fenomeni di compattazione del suolo e di ristagno idrico in corrispondenza delle piste di servizio, si consiglia l'impiego di materiali drenanti e/o geotessuti di separazione con il sottostante suolo naturale. Tale accorgimento consentirà inoltre di ripristinare le condizioni originali del suolo al momento della dismissione dell'impianto;

2. Per l'inerbimento della zona interessata dai pannelli si consiglia l'utilizzo di un miscuglio di essenze erbacee composto da leguminose (diverse varietà di trifoglio) e graminacee (es. *Cynodon*) al fine evitare la perdita di sostanza organica del suolo e al contempo ridurre gli interventi di sfalcio e trinciatura;

➤ paesaggio

3. Per la messa a dimora della siepe di mascheramento descritta nella relazione "*Fascia di Mitigazione*" allegata al progetto, si consiglia di valutare l'opportunità localizzativa della stessa, in ragione del fatto che, essendo il lotto H contiguo ai lotti G e L, è possibile prevedere una "schermatura" più ampia che ricomprenda l'insieme dei suddetti lotti.

Connessione alla rete elettrica

4. l'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione, come da preventivo proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. allegato all'istanza di autorizzazione e approvato dal proponente. Si ricorda che l'impianto di connessione alla rete è soggetto a denuncia alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/1984.